

COMUNE DI VALDINA
(Provincia di Messina)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

INDICE

Capo Primo	NORME GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Istituzione del canone</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Tipologia delle occupazioni e durata</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Oggetto del canone ed esclusioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti obbligati al pagamento del canone</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Responsabile gestionale del canone</i>	<i>Pag. 6</i>
Capo Secondo	PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	
<i>Art. 7</i>	<i>Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Domanda di concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Rilascio della concessione e limiti alle occupazioni stradali</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Contenuto della concessione e deposito cauzionale</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Obblighi del titolare del provvedimento</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Rinuncia all'occupazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Decadenza della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Nuova concessione o autorizzazione per subentro</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Rinnovo della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Occupazioni abusive e relative sanzioni</i>	<i>Pag. 14</i>
Capo Terzo	TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE	
<i>Art. 19</i>	<i>Misura delle occupazioni</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Determinazione della tariffa di base</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Determinazione del canone</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi</i>	<i>Pag. 22</i>
Capo Quarto	AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO –	

	RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI	
<i>Art. 25</i>	<i>Agevolazioni</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Modalità e termini di pagamento</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Penalità, indennità, sanzioni</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Definizione agevolata della penale</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 27</i>
Capo Quinto	NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE	
<i>Art. 32</i>	<i>Norme Finali</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Pubblicità</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 28</i>
Allegato A	Categorie Vie - Elenco	
Allegato B	Categorie Mercati- Elenco	

CAPO PRIMO

Norme generali

Art. 1

Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, che ad ogni effetto di legge costituisce entrata di natura patrimoniale.
2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli provvedimenti.
3. In particolare vengono disciplinate:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 - i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 4

Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, compresi impianti, condutture e cavi.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a)	Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
b)	Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
c)	Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.

d)	Occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione.
e)	Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
f)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
g)	Occupazioni effettuate con tende solari.
h)	Occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
i)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
l)	Occupazioni di aree cimiteriali.
m)	Occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'art.10 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze.
n)	Concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI o altri Enti di promozione sportiva:
o)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.

5. Le esenzioni di cui alle lettere h), m), n) ed o) saranno concesse dal Responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.
2. Nel caso di più soggetti titolari della stessa concessione, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 6
Responsabile gestionale del Canone

1. Il responsabile della attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento è designato dalla Giunta Comunale.
2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto Canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni e ne dispone la notifica.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.
4. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi quelle abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine l'Ufficio Tributi che rilascia la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, trasmette al Comando di Polizia Municipale copia dell'atto di concessione entro cinque giorni dalla data di emissione.
5. In tutte le attività di controllo dovranno sempre essere osservate le norme di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ss. mm. ed ii., a tutela della riservatezza dei cittadini.

CAPO SECONDO

Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico

Art. 7

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Art. 8

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta in carta resa legale, da presentarsi all'ufficio comunale competente, su appositi moduli messi a disposizione nella sezione modulistica del sito internet istituzionale comunale, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale

rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;

- indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - misura dell'occupazione;
 - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione, (disegni, planimetrie, fotografie, ecc.), richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.
 4. Ogni richiesta di occupazione deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
 5. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza su altri richiedenti.
 6. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è data, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.
 7. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune, fidefacendo la data apposta dall'ufficio di Protocollo. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui pervengono al responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 9

Rilascio della concessione e limiti alle occupazioni stradali

1. In base al risultato dell'Istruttoria, il Funzionario responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. Ove la domanda di concessione risulti priva, anche parzialmente, dei dati di cui al precedente art. 8, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione o di regolarizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda dovrà essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata.
3. In sede di esame delle richieste dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme relative al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).
4. L'accertamento di cui al comma precedente sarà disposto dal Comando di Polizia Municipale.

5. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dal sopra citato Codice della Strada.
6. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole e altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto delle recinzioni.
7. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal suddetto Codice, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree dove è permesso il passaggio pedonale.
8. All'interno delle zone di rilevanza storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che venga garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
9. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art. 10

Contenuto della concessione e deposito cauzionale

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 6.

3. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, il responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
4. La cauzione, infruttifera, è vincolata dall'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita, a richiesta dell'interessato a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, della regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente.
5. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
6. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. limitare l'occupazione agli spazi od aree oggetto della concessione;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - c. utilizzare gli spazi o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. garantire da parte del concessionario la custodia e la difesa da ogni eventuale danno del bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - e. curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - f. evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, opponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - g. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate
 - h. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;

- i. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- j. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- k. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- l. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- m. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di cinque annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

Art. 12

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, quali ad esempio lavori di riqualificazione delle aree interessate. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 13
Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al precedente comma avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare della concessione non sarà tenuto al pagamento del canone. Nel caso in cui abbia già provveduto al pagamento del canone e dell'eventuale deposito cauzionale avrà diritto al rimborso di quanto versato, senza interessi, previa regolare rimessa in pristino dei luoghi.
3. Se invece la comunicazione di rinuncia di cui sopra intervenga successivamente alla data di inizio dell'autorizzazione, il concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte del canone versato relativa al periodo di mancata occupazione.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.27 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 14
Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Tributi che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b. in caso di mancato pagamento del Canone;
 - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 15

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso, ma potrà richiedere il rimborso della cauzione, che sarà disposto con apposita determinazione dal Responsabile del servizio.
3. Per la nuova concessione dovrà essere eventualmente ricostituita la nuova cauzione e dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 16

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Le concessioni permanenti di durata superiore a un anno non sono soggette al rinnovo annuale, in quanto vengono confermate dal puntuale versamento del canone dovuto.

- d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. L'abuso dell'occupazione deve risultare da apposito verbale redatto da pubblico ufficiale, qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva questa si presume effettuata dal 30° giorno antecedente alla data del verbale di accertamento.
 4. La sanzione prevista per le occupazioni abusive accertate è pari al 50% del canone dovuto. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni al Codice della Strada, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal detto Codice.
 5. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

CAPO TERZO

Tariffa – Determinazione del canone e criteri di applicazione

Art. 19 Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A	PASSO CARRABILE
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla

	reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.
B	ACCESSO A RASO
	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
C	OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
D	AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
E	AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO
	Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
F	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
G	AREE MERCATALI E POSTEGGI
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di

	vendita assegnato.
H	OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.
	Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
I	OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.
	Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 30 per cento.

Art. 20

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie di cui all' allegato "A".

Art. 21

Determinazione della tariffa di base

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività:

A	OCCUPAZIONI TEMPORANEE
	Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa base al giorno per metro quadro è pari ad €. 0,67
B	OCCUPAZIONI PERMANENTI
	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa base annua per metro quadro è pari ad €. 22,00

2. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.
3. Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente (settimanale, quindicinale, ecc.), la riscossione del canone viene disposta mediante convenzione a tariffa ridotta del 20 per cento.
4. Le tariffe sono aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di Bilancio dello Stato.

Art. 22

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla misura base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nelle tabelle di seguito riportate:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

STRADE RICADENTI NELLA 1^ CATEGORIA

ATTIVITA' SVOLTA	COEFF. MULTIPLICATORE	CANONE GIORNALIERO OCCUPAZIONE SUOLO
AREA DI MERCATO	0,65	€ 0,44
SPETTACOLI VIAGGIANTI		
	0,70	€ 0,47
CANTIERI EDILI	3	€ 2,00
PRODUTTORI AGRICOLI		
	1,5	€ 1,00
OCCUPAZIONI EFFETTUATE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI	2,5	€ 1,68
OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,60	€ 0,41
ALTERAZIONI STRADALI	3	€ 2,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

STRADE RICADENTI NELLA 2^ CATEGORIA

ATTIVITA' SVOLTA	COEFF. MULTIPLICATORE	CANONE GIORNALIERO OCCUPAZIONE SUOLO
AREA DI MERCATO	0,45	€ 0,31
SPETTACOLI VIAGGIANTI		
	0,50	€ 0,34
CANTIERI EDILI	1,5	€ 1,00
PRODUTTORI AGRICOLI		
	1	€ 0,67
OCCUPAZIONI EFFETTUATE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI	1,25	€ 0,84
OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,30	€ 0,21
ALTERAZIONI STRADALI	1,5 ₁₉	€ 1,00

**OCCUPAZIONI PERMANENTI
STRADE RICADENTI NELLA 1^ CATEGORIA**

ATTIVITA' SVOLTA	COEFF. MOLTIPLICATO RE	CANONE ANNUO		
		SUOLO	SOPRASSU OLO	SOTTOSUO LO
TARIFFA BASE € 22,00	1	€ 22,00		
DISTRIBUTORI CARBURANTI ED ALTRI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2	€ 44,00		
PASSI CARRABILI	0,60	€ 13,20		
ACCESSI A RASO	0,46	€ 10,12		
AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI O AD ESSE STRUMENTALI	1			€ 1,00
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO	0,50		€ 11,00	€ 11,00

**OCCUPAZIONI PERMANENTI
STRADE RICADENTI NELLA 2^ CATEGORIA**

ATTIVITA' SVOLTA	COEFF. MOLTIPLICATO RE	CANONE ANNUO		
		SUOLO	SOPRASSU OLO	SOTTOSUO LO
TARIFFA BASE € 22,00	0,50	€ 11,00		
DISTRIBUTORI CARBURANTI ED ALTRI DISTRIBUTORI AUTOMATICI				
PASSI CARRABILI	0,46	€ 10,00		
ACCESSI A RASO	0,32	€ 7,00		
AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI O AD ESSE STRUMENTALI	0,50			€ 0,50
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO	0,32		€ 7,00	€ 7,00

Art. 23
Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 24 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.
3. Per le occupazioni aventi carattere ricorrente e/o stagionale di durata non inferiore a mesi 3, il Canone è determinato così come per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma, rapportandolo ai mesi di effettivo utilizzo dell'area;
4. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
6. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.
7. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
8. Per ragioni di economicità non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 10,33.

Art. 24

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, in €. 516,46 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di €. 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
3. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

CAPO QUARTO

Agevolazioni - Modalità e termini di pagamento - Sanzioni - Diffida ad adempiere – Ingiunzione di pagamento - Riscossione coattiva - Rimborsi

Art. 25 Agevolazioni

Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo III, sono concesse, in relazione al disposto dell'art.63, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 446/1997 le seguenti agevolazioni:

1. Le occupazioni effettuate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti beneficiano di una riduzione pari al 50% del canone dovuto.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita e la somministrazione si applica una riduzione del 20% del Canone dovuto. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito.
3. Per le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti o sottostanti il suolo purchè prive di appoggi si applica una riduzione del 20%.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 26 Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) a mezzo dell' apposito conto corrente postale n. 13981980 intestato a:
Comune di Valdina;
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato nel termine previsto dall'atto di concessione .

- Per le annualità successive a quella del rilascio entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
 5. Qualora l'ammontare del Canone sia uguale o superiore ad €. 500,00, l'Ufficio che rilascia la concessione, su richiesta dell'interessato, può consentirne all'atto della concessione, il versamento in rate bimestrali di uguale importo con l'applicazione degli interessi legali, da concludere comunque entro l'anno solare di riferimento. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata, maggiorata della sanzione, pena la decadenza della concessione.
 6. Per le occupazioni permanenti autorizzate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 500,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione e le successive alle predette scadenze ancora utili sempre entro la fine dell'anno solare di riferimento.

Art. 27

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto.
2. Per le sanzioni previste per le occupazioni abusive si rimanda a quanto già stabilito all'art. 18, comma 4 del presente Regolamento.
3. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da €. 51,00 ad €. 516,00, in applicazione delle norme di cui al Capo I, sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;

- per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
 6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art.28 del D.Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
 7. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 10,33.

Art. 28

Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a. al 20% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito tra il settimo e il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza prevista;
 - b. al 10% (comprensivo di interessi) se eseguito entro il settimo giorno successivo alla data di scadenza prevista.

Art. 29

Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.27 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art.30.

Art. 30
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata nel modo seguente:
 - secondo le modalità stabilite dal Decreto Legge n. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/213 e ss. modifiche ed integrazioni.
 - mediante ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.
2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Responsabile del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, e cioè da un minimo di tre fino a un massimo di 18 rate mensili.
3. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a €. 2.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso. La garanzia dovrà essere prestata, pena il diniego dell'istanza di rateizzazione, unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza stessa. Il debitore garantito entro 15 giorni dalla comunicazione del piano di rateizzazione dovrà far pervenire la polizza fidejussoria in originale pena l'archiviazione del procedimento e l'impossibilità di presentare una nuova richiesta. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza l'Ufficio Comunale a restituirà all'istituto emittente.

Con atto motivato del Responsabile del Servizio può essere esclusa la prestazione della garanzia medesima; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'Ufficio competente verificare per iscritto presso l'Agente della Riscossione il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni. L'Ufficio Comunale competente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione, ovvero dalla ricezione dei documenti integrativi, procederà a comunicare all'interessato l'esito della richiesta stessa.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del

termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura dell'Agente della Riscossione degli interessi di mora.

Art. 31

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno, a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 10,33.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

CAPO QUINTO

Norme finali – Pubblicità – Entrata in vigore

Art. 32 **Norme Finali**

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 33 **Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici e sul sito internet di questo Comune.

Art. 34 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il _____